

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

### DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE) – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE

**Tabella di confronto delle modifiche introdotte dall'articolo 37 del d.l. 76/2020 e dallo stesso articolo come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in Supplemento Ordinario n. 33/L alla Gazzetta ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020)**

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020	Testo in vigore dal <b>17 luglio</b> al <b>14 settembre 2020</b> (modifiche evidenziate in <b>grassetto nero</b> )	Testo in vigore dal <b>15 settembre 2020</b> (modifiche evidenziate in <b>grassetto rosso</b> )
<p>Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</p> <p>(...)</p> <p>7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio <del>indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto</del>. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti <del>con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata</del>. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio <del>indirizzo di posta elettronica certificata</del> al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.</p> <p>7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di</p>	<p>Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</p> <p>(...)</p> <p>7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio <b>domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti <b>e il relativo domicilio digitale</b>. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio <b>domicilio digitale</b> al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.</p> <p><b>7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di</b></p>	<p>Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p> <p>7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di</p>

## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Testo in vigore dal 5 agosto 2016 al 16 luglio 2020	Testo in vigore dal <b>17 luglio</b> al <b>14 settembre 2020</b> (modifiche evidenziate in <b>grassetto nero</b> )	Testo in vigore dal <b>15 settembre 2020</b> (modifiche evidenziate in <b>grassetto rosso</b> )
<p>commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.</p> <p style="text-align: center;"><i><del>8.-Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non</del></i></p>	<p><b>mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza <del>emmina</del> la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Comma abrogato</b></p>	<p>mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza <b>applica</b> la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo <b>5</b> del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, <b>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013</b>, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

